

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta dell'11 novembre 2021

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. *, il quale chiede:

1) *"se costituisce violazione di norme deontologiche l'ipotesi in cui l'avvocato produca corrispondenza scambiata con il collega, qualificata come "riservata", nell'ambito di un giudizio da instaurare a causa del "ripensamento" di una delle parti successivamente al raggiungimento di un accordo transattivo che, secondo quanto dichiarato dal richiedente, si sarebbe perfezionato proprio con lo scambio della corrispondenza riservata"*;

2) *"se sia consentito o costituisca violazione di norme deontologiche ed in particolare dell'art.48 del Codice Deontologico Forense, l'ipotesi in cui l'Avvocato produca, riporti in atti o riferisca in giudizio la corrispondenza, scambiata con il Collega e non espressamente qualificata come riservata, con cui si è formulata la proposta e l'accettazione di un accordo nonché la corrispondenza precedente e successiva al perfezionamento dell'accordo medesimo"*;

3) *"se sia consentito o costituisca violazione di norme deontologiche ed in particolare dell'art. 48 del Codice Deontologico Forense, l'ipotesi in cui l'Avvocato produca, riporti in atti o riferisca in un procedimento di mediazione obbligatoria, ex art.5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e succ. int. e mod., la corrispondenza scambiata con il Collega, non espressamente qualificata come riservata e con cui si è raggiunto un accordo tra le parti"*;

- udito il relatore;

- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;

- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale;

osserva quanto segue.

Il canone deontologico che viene in considerazione nel caso di specie è l'art. 48 del C.D. rubricato "Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega".

L'articolo in questione, al primo comma, prevede che l'avvocato non possa produrre la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualora sia qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive ed i relativi riscontri.

Il secondo comma dell'art. 48, in deroga al divieto contenuto nel primo, prevede che l'avvocato potrà produrre la corrispondenza intercorsa con i colleghi qualora la stessa:

- costituisca perfezionamento e prova di un accordo;

- assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

Occorrerà pertanto valutare se la corrispondenza riservata scambiata dai legali, così come sostenuto dal richiedente, sia idonea a perfezionare la conclusione di un negozio transattivo, sì da essere ricondotta nella deroga

contemplata dal secondo comma dell'art. 48 C.D. e non configurare alcun illecito deontologico.

Il CNF è stato chiamato più volte, anche in vigenza del precedente codice, a valutare la legittimità deontologica della produzione in giudizio di corrispondenza "riservata".

Poiché l'attuale art. 48 ripropone con qualche aggiunta il testo del previgente art. 28 C.D., può ritenersi che la giurisprudenza e i pareri formati in precedenza risultino riferibili anche all'attuale norma. Ha ritenuto il CNF che *"la corrispondenza qualificata come «riservata non producibile» non è producibile in giudizio ex art. 28 CDF, a meno che non costituisca attuazione di un accordo perfezionato o assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.*

Ne deriva che, se per corrispondenza «inerente» a un accordo di conciliazione si intende il riferimento all'attività preparatoria di un accordo transattivo non ancora perfezionato, allora tale corrispondenza non è producibile.

Viceversa, la corrispondenza resta producibile ove inerente ad accordo già perfezionato. Va quindi riaffermato il principio secondo il quale è producibile in giudizio esclusivamente quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall'accettazione conforme" (Parere CNF n. 13 del 28.03.2012).

Del resto, *"l'art. 28 del Codice deontologico forense nel sancire (in via di principio generale e salve le eccezioni contemplate nei suoi tre canoni accessori) il divieto di produzione o riferimento in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega, assimila nella preclusione sia quella espressamente qualificata come riservata, sia quella contenente, comunque, proposte transattive.*

Il divieto non attiene, dunque, alla veste formale data alla corrispondenza con l'indicazione della sua riservatezza, bensì al suo contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad incidere sull'assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche soggettive delle parti rappresentate." (Parere CNF n. 35 del 24.05.2012).

Alla luce di quanto sopra, l'avvocato che intendesse produrre in giudizio la corrispondenza qualificata come "riservata" intercorsa con il Collega dovrà valutare se il contenuto delle missive scambiate integri gli estremi della fattispecie della proposta e dell'accettazione secondo quanto statuito dall'art. 1326 c.c. e ciò in combinato disposto con l'art. 1967 c.c., laddove vi sia necessità di avere la forma scritta *ad probationem* del contratto di transazione.

Vale sottolineare che tuttavia deve trattarsi di corrispondenza di per sé capace di comprovare l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo. Ne consegue che la produzione non sarebbe consentita se effettuata allo scopo di concorrere, con altri elementi di prova costituita o costituenda, alla formazione della prova dell'accordo.

Infine pare utile richiamare la giurisprudenza del CNF secondo la quale è indifferente che si tratti di corrispondenza inviata o ricevuta dall'Avvocato, poiché, *"mutatis mutandis, il precetto contenuto nell'art. 28 [ora art. 48*

c.d.f.] non distingue tra corrispondenza inviata o ricevuta essendo il divieto di produzione generale e non colpito da alcuna eccezione... La riservatezza della corrispondenza tra Colleghi, che tutela in definitiva la libertà del Difensore nella conduzione della lite, costituisce un canone essenziale che prevale, peraltro, salve le eccezioni previste espressamente, persino sul dovere di difesa” (C.N.F., sentenza n. 194 dell'1.11.2017).

2) Negli stessi termini si ritiene di poter rispondere al secondo quesito formulato dal richiedente.

Partendo dal presupposto che il canone deontologico prevede che la corrispondenza, oltre a non poter essere prodotta, non può nemmeno essere riportata negli atti processuali né riferita in giudizio, l'avvocato che intendesse, per esempio, trascrivere il testo in un atto processuale della corrispondenza qualificata come "riservata" ovvero deferire alla controparte un interrogatorio formale vertente esclusivamente sul contenuto delle missive, dovrà valutare se lo stesso integri gli estremi della fattispecie della proposta e dell'accettazione, nei termini di cui sopra.

3) Quanto, infine, alla terza questione proposta dall'istante, si reputa di rispondere negli stessi termini.

Pertanto, qualora ci si trovi in presenza di un accordo transattivo raggiunto in sede stragiudiziale e a cui sia seguito il procedimento di mediazione, si ritiene che nulla osti alla produzione e/o al richiamo nel procedimento stesso della corrispondenza intercorsa con il collega, purché si tratti di documentazione di per sé capace di perfezionare l'accordo.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente

F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo